



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Dott. Luigi CASO | Giudice componente |
| - Avv. Andrea SEGATO | Giudice componente |

riunitasi in data 21 dicembre 2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi e della Segretaria della Procura Avv. Felicia De Angelis, dell'Avv. Edoardo Alesse in difesa del signor Joseph Michael Mc Donnel e dell'Avv. Elena Petracca in difesa dei signori Massimiliano Boaretto e Andrea Rossetto, quest'ultimo presente personalmente, ha emesso la

DECISIONE N. 4 / S.S. 2023 - 2024

§ § §

Il giudizio perviene all'esame della Corte di Appello a seguito di reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 05 S.S 2023/2024 resa mediante "*Dispositivo con contestuale motivazione*".

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

L'iniziativa punitiva promossa dalla Procura nei confronti dei signori Mc Donnel, Boaretto e Rossetto era stata dichiarata dal Tribunale improcedibile sul rilievo della inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 81.4 del Regolamento di Giustizia.

*

Secondo il giudice di primo grado *“nel caso specifico il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'incolpato per la produzione di memorie (7 giorni) decorre dal 27 luglio 2023, come risulta dall'atto depositato dalla stessa Procura; tutto ciò premesso il deferimento emesso il 4 ottobre 2023 appare inequivocabilmente fuori termine”*; conseguentemente: *“La dichiarata improcedibilità rende impossibile al Tribunale affrontare questioni di merito”*.

Il “merito” della vicenda può così, sinteticamente, ricostruirsi:

la Procura Generale dello Sport del CONI evidenziava all'attenzione della Procura Federale notizie di stampa ove si riferiva di un grave episodio di bullismo verificatosi nel corso di una trasferta di giovani atleti, a seguito del quale il minore Marco Montin riportava lesioni personali.

La madre di quest'ultimo sporgeva denuncia querela presso la competente Procura della Repubblica, all'indirizzo della quale veniva formulata dagli Organi inquirenti sportivi richiesta di accesso agli atti che, tuttavia, non riceveva positivo riscontro.

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Con “*Intendimento di archiviazione n. 000028/FIR/2019*” l’allora Sostituto Procuratore Federale, in data 18 dicembre 2019, affermava: “... *ai sensi dell’art. 81.2 del R. di G., che per quanto attiene alle ipotesi di illecito ipotizzate nell’esposto in oggetto, non si debba procedere*”.

*

Ritenuto che “*fosse essenziale, ai fini del decidere, l’acquisizione dei risultati delle indagini attualmente in corso dinanzi alla Procura della Repubblica di Rovigo che è competente territorialmente*”, comunicava alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di archiviare, sulle seguenti premesse:

- “
- *non essendo stata raggiunta una sufficiente certezza in ordine alle circostanze ed alle modalità del fatto denunciato;*
 - *non essendo stato possibile effettuare una corretta ed esaustiva individuazione dei nominativi di coloro che avrebbero partecipato all’aggressione denunciata, o di coloro che ne avrebbero consentito lo svolgimento;*
 - *stante la necessità di utilizzare, e sensi del comma 3 dell’art. 84 R.d.G., documenti acquisiti dall’autorità giudiziaria;*
 - *stante la scadenza dei termini per le indagini di codesta Procura che non consente di attendere l’esito delle indagini preliminari attualmente in corso in sede penale.”*

*

Quanto all’attività svolta il Sostituto Procuratore, dichiarava, testualmente, di aver:



CORTE FEDERALE D'APPELLO

“esperita opportuna istruttoria attraverso l’acquisizione dei seguenti atti:

- *Querela del 9 ottobre 2018 a firma della signora Marzia Brunello, Mario del minore Marco Montin (tessera n. 350912);*
- *Corrispondenza tra la Procura Generale dello Sport e Procura della Repubblica di Rovigo;*
- *Schede tesseramento.”*

*

La Procura Generale dello Sport in data 7 gennaio 2020 condivideva l'intendimento di archiviazione.

Nella propria comunicazione sottolineava la necessità di prestare la massima attenzione investigativa alla vicenda, sia per le conseguenze subite dalla parte offesa che per la necessità di giungere ad una esemplare punizione dei responsabili, affermando che, non avendo la Procura della Repubblica condiviso con gli organi inquirenti sportivi gli atti di indagine, *“... la Procura Federale non è stata in grado di condurre l’attività investigativa in modo esauriente”*.

Nella primavera del 2023 la Procura della Repubblica ha reso disponibili gli atti di indagine alla Procura Generale e quest’ultima gli ha trasmessi alla Procura Federale, che a sua volta ha provveduto a riscrivere il procedimento in piattaforma ed, all’esito della disamina di quanto ricevuto, ha esercitato la pretesa punitiva con il rinvio a giudizio dei reclamati.

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Il procedimento di primo grado, come ricordato in apertura, si è arrestato in rito, sulla pronuncia di improcedibilità.

*

In sede di reclamo le Parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive tesi già formulate in prime cure.

La Procura - previa affermazione delle ragioni di procedibilità dell'azione - ha chiesto la condanna degli incolpati a due anni di interdizione per violazione dell'art. 20.1 R.G. aggravata ai sensi dell'art. 10 lett. a) R.G.

Le difese hanno chiesto la conferma della decisione del Tribunale e, nel merito, il proscioglimento dei propri assistiti, in assenza di prove a loro rispettivo carico.

*

Nel corso dell'udienza del 21.12.2023 Le Parti hanno confermato le rispettive posizioni, illustrandole ampiamente innanzi al Collegio.

*

In merito alla questione relativa alla procedibilità dell'azione a distanza di anni dagli accadimenti, la Procura Federale ha sostenuto la legittimità della riattivazione del procedimento disciplinare alla luce di quanto emerso dal fascicolo delle indagini penali, finalmente reso disponibile nel 2023.

Secondo l'Ufficio reclamante, giusta l'art. 81.5 del R.d.G., la riapertura delle indagini è consentita quando emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Tali nuovi fatti sono stati individuati nella lettera di scuse formulate dai compagni di squadra all'indirizzo del Montin, nelle dichiarazioni da questi rese ai Carabinieri, nelle sommarie informazioni del giocatore Zeno, nel referto ospedaliero, nella denuncia querela presentata dalla madre della vittima del fatto, nelle fotografie raffiguranti le lesioni patite dalla vittima della "matricola", nel risarcimento del danno riconosciuto al giovane dagli aggressori e dagli stessi deferiti, e nell'archiviazione del procedimento penale intervenuta in ragione della remissione della querela e della riparazione del danno (per effetto del quale in sede penale è stata esclusa la sussistenza delle aggravanti e la procedibilità d'ufficio).

*

La difesa dei deferiti, dal proprio canto, ha contestato la sussistenza di elementi di novità tali da giustificare la riapertura dell'attività disciplinare a distanza di anni, evidenziando come l'identità dei soggetti coinvolti nella vicenda, la natura delle conseguenze patite dal giovane Montin, l'esistenza della denuncia-querela sporta dalla madre di quest'ultimo fossero ben disponibili alla Procura Federale che, pertanto, avrebbe potuto e dovuto dare corso alle attività di competenza sin dal 2019.

L'assenza di elementi nuovi aventi carattere rilevante precluderebbe, in sintesi, di considerare legittima la odierna iniziativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

❖ SULLA IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DICHIARATA DAL TRIBUNALE



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Procura Federale ha reclamato deducendo che l'azione è stata esercitata tempestivamente.

Il 7° giorno dall'invio dell'avviso di conclusione delle indagini (considerata la sospensione dei termini per il mese di agosto) cadeva domenica 03 settembre 2023 e pertanto – ex art. 155 c.p.c. – doveva intendersi prorogato al successivo 04 settembre.

L'azione promossa il 04 ottobre, dunque, sarebbe tempestiva in quanto esercitata entro la scadenza del 30° giorno.

La Corte conviene con quanto dedotto in merito dalla Procura e, pertanto, riforma la decisione del Tribunale, affermando che non vi è stata improcedibilità dell'azione per inosservanza del termine perentorio.

❖ SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Anche la eccezione relativa alla prescrizione dell'azione deve essere rigettata.

Invero, è dedotto, documentato e non contestato, che i soggetti sottoposti a giudizio non siano stati tesserati per una stagione (Mc Donnel nel 2022/2023; Boaretto nel 2018/2019; Rossetto nel 2020/2021), evento che per ciascuno di essi ha interrotto il decorso del termine prescrizionale, sì da rendere attualmente esercitabile – ex art. 16, comma 6 - l'azione disciplinare nei rispettivi confronti.

Superate le questioni di procedibilità sopra trattate, la Corte ha, quindi, esaminato nel merito la vicenda.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

❖ NEL MERITO

La norma che consente la riapertura delle indagini, dopo l'archiviazione, va inquadrata nel più ampio ambito della disciplina dell'attività della Procura federale.

Centrale il I° comma dell'art. 84 R.d.G. che sancisce l'obbligatorietà di attivazione in capo all'Ufficio inquirente, una volta acquisita una notizia rilevante ai fini disciplinari: *“Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia”*.

I commi successivi stabiliscono la durata delle indagini, la possibilità di ottenere proroghe per la loro conclusione, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 17/2022) hanno stabilito – così la massima – che: *“La fissazione di termini certi nello svolgimento del procedimento che conduce all'incolpazione ha non solo lo scopo di assicurare uno svolgimento rapido del procedimento, ma innanzitutto quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

commissione dell'infrazione. Per queste ragioni, la fase procedimentale antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima. Di tal chè, nel ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelli di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale, i termini ex artt. 44, comma 4, 45 comma 1, e 47, comma 3, CGS CONI devono ritenersi perentori con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti".

*

L'art. 81, co. 5, del Regolamento di Giustizia - che consente la riapertura d'ufficio delle indagini anche dopo il provvedimento di archiviazione "*nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza*" - presuppone, ad avviso della Corte, che l'archiviazione sia stata preceduta da adeguata attività di indagine da parte dell'Ufficio.

In altri termini, l'emersione di nuovi fatti o circostanze deve attenersi a elementi la cui mancata conoscenza non sia dipesa da negligenza della stessa Procura nello svolgimento degli atti di indagine.

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Nel caso di specie, dall'esame della richiesta di archiviazione presentata nel 2019 dal Sostituto Procuratore allora in carica, emerge che le uniche attività poste in essere hanno avuto ad oggetto la (sola) acquisizione: (1) della denuncia querela presentata dalla madre del minore vittima della "matricola", (2) della corrispondenza tra Procura CONI e Procura della Repubblica e (3) delle "schede tesseramento".

Non consta alcuna iniziativa "attiva" da parte dell'Ufficio per accertare lo svolgimento dei fatti e le responsabilità soggettive, in modo tale da poter sostenere l'accusa in giudizio, ed acquisire quegli stessi elementi che, oggi, la Procura valorizza all'esito della disamina del fascicolo delle indagini penali.

Il Sostituto Procuratore nel 2019, anziché attivarsi, ritenne opportuno, sostanzialmente, "delegare" all'Autorità statale ogni approfondimento che, pure, sarebbe stato possibile e doveroso cercare di ottenere in completa autonomia.

Come più volte espresso dal Collegio di Garanzia, cui compete la funzione nomofilattica nell'ambito della giustizia sportiva: *"Nell'ordinamento processuale sportivo non esiste una norma che imponga la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale avviato per il medesimo fatto, né che consenta al soggetto tesserato, anche se sottoposto ad indagini, di non collaborare con gli organi di giustizia sportiva nell'accertamento dei fatti. Infatti, se esistesse il principio per cui, in pendenza di processi o di inchieste penali fino alla conclusione delle stesse, il tesserato possa sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

affiliazione con una federazione sportiva, si svuoterebbe di ogni significato la giurisdizione del CONI e delle entità giuridiche ad esso affiliate" (decisione dell'8 marzo 2016 n. 11).

In altra pronuncia (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 agosto 2016 n. 37) è stabilito che: *"In virtù del principio cardine di autonomia dell'ordinamento sportivo, il procedimento disciplinare non può e non deve essere sospeso, salvo il caso dell'articolo 39, ultimo comma, CGS del CONI¹ in pendenza di processo penale per i medesimi fatti. Ne consegue che il giudice sportivo non è vincolato alla decisione penale e può in assoluta autonomia liberamente valutare le prove raccolte nel processo penale".*

*

In quest'ottica, dunque, il Collegio si è interrogato circa la sussistenza dei presupposti, prima, per la archiviazione delle attività di indagine nel 2019 e, quindi, per la riapertura delle indagini e del rinvio a giudizio nel 2023.

Entrambe le questioni non hanno trovato riscontro positivo.

Ad avviso della Corte, difatti, la Procura Federale nel 2019 non avrebbe dovuto (*recte*, potuto) richiedere l'archiviazione del caso, se non dopo aver svolto nei tempi assegnati dalle norme regolamentari quelle attività di indagine che avrebbero potuto portare ad un tempestivo rinvio a giudizio dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni disciplinari, non avendo la "parallela" attività della Procura della Repubblica natura ostativa al loro espletamento.

¹ *"In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria".*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Del resto la norma interna che regola i “*Rapporti con l’Autorità giudiziaria*” (art. 86 R.d.G.) contempla unicamente obblighi di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, nelle forme ivi indicate, prescrive riserbo in ordine alle notizie acquisite, determina le modalità di accesso ad atti e documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ma non autorizza in alcun modo la parsi dell’attività di competenza che, come sopra già ricordato, ai sensi del primo comma dell’art. 84 del Regolamento di Giustizia FIR (“*Svolgimento delle indagini*”), l’Ufficio è tenuto obbligatoriamente a porre in essere.

Opina la Corte che sia irrilevante, ai fini che interessano, il fatto che la Procura Generale avesse autorizzato l’archiviazione, sul presupposto che era stata avviata, parallelamente, l’indagine penale.

Che la notizia di infrazione fosse disponibile è pacifico, e dunque si sarebbe potuto e dovuto procedere nelle immediatezze del fatto ad interrogare le persone coinvolte nella vicenda, e fare quant’altro opportuno per procedere ad un tempestivo rinvio a giudizio di chi fosse risultato responsabile, o ad archiviare motivatamente se dalle indagini stesse non fossero emersi elementi sufficienti a sostenere l’accusa.

L’ostensione degli atti della Procura della Repubblica non ha aggiunto elementi significativi tali da modificare, negli elementi essenziali necessari all’esercizio dell’azione disciplinare, il quadro materiale sulla base del quale l’Organo federale avrebbe potuto (e dovuto) intervenire: la lettera inviate all’atleta dai compagni di squadra, il risarcimento del danno e gli altri elementi valorizzati nella presente sede dalla Procura Federale



CORTE FEDERALE D'APPELLO

costituiscono fatti secondari la cui acquisizione non ha costituito elemento tale da comportare l'emersione di quei *“nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”* che secondo quanto indicato dall'art. 81 del Regolamento di Giustizia (*“Azione del procuratore federale”*) consentono la riapertura d'ufficio delle indagini.

D'altronde (sempre *ex art. 81 R.d.G.*), il presupposto per l'archiviazione è individuato nella accertata infondatezza della notizia di illecito sportivo o nel caso in cui entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio; ancora, se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare, o, infine, se ne è rimasto ignoto l'autore (tutti casi estranei alla vicenda o, qualora si dovessero ritenere integrati, lo sono stati per effetto della mancata attivazione da parte dell'Ufficio inquirente in carica nel 2019).

A conferma della natura doverosa delle attività di indagine, lo stesso articolo testé citato, dopo aver affermato che *“L'azione disciplinare è esercitata di ufficio”* aggiunge che *“il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito”*.

La natura di *“nuovi fatti”* che potrebbero rilevare per una riapertura del fascicolo precedente archiviato dovrebbe, in altri termini, essere riferita a quei fatti o circostanze che la Procura federale non avrebbe avuto modo di acquisire autonomamente (ad esempio perché provenienti da soggetti non identificati o non raggiungibili da parte dell'organo inquirente sportivo, ma noti e sentiti dal magistrato penale, magari con atti secretati) o che emergano, dopo che era stata disposta l'archiviazione degli atti di indagine,



CORTE FEDERALE D'APPELLO

solo in un secondo momento (ancora, ad esempio, perché contenuti in dichiarazioni rese nel procedimento penale, quando innanzi all'organo della giustizia sportiva le stesse circostanze erano state negate).

Nel caso *de quo*, come correttamente osservato dalle difese degli incolpati e già affermato sopra, la Procura federale sin dal 2019 poteva disporre del materiale utile a coltivare l'azione disciplinare; la inerzia dell'Ufficio che ebbe a trattare la vicenda nell'immediatezza del suo accadimento ha comportato la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare in un secondo momento; in ogni caso, quanto acquisito dal fascicolo penale non riveste i requisiti utili alla riapertura di quello disciplinare.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello,
ogni diversa istanza disattesa, respinge il reclamo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2023.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello
(Avv. Andrea Caranci)



Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 30/12/2023 19:41:17

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 30/12/2023

PUBBLICATA

IL 02/01/2024

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchiert

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it